



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DISTRETTO N.54

**LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE DI CECCANO**

Prot. n. 970

Ceccano, 19.02.14

COMUNICAZIONE n. 252/DS

Al personale docente ed ATA  
AI DSGA  
SITO WEB

**OGGETTO: lezioni Private, esercizio libera professione, incompatibilità et similia**  
*-d.lgs. n.297/94 , Titolo I, Sezione I, art.508-*

**A seguito di richieste di informazioni di cui all'oggetto**, si ricorda la normativa vigente, *T.U. d.lgs. n.297/94, all'art.508- incompatibilità, in allegato.*

**I docenti che danno lezioni private** devono informare del fatto il Dirigente (con lettera riservata), indicando nome, cognome e scuola degli allievi privati.

Il Dirigente scolastico può vietare ai docenti di dare lezioni private, o di continuare a darle, qualora lo richiedano le esigenze della scuola.

*In sostanza l'art.508 Titolo I sezione I della legge 297/94, vieta, al docente di una data scuola, le lezioni private impartite ad alunni della propria scuola, anche se sono iscritti ad altre classi, sezioni o indirizzi, e condiziona le lezioni private fatte ad alunni di altre scuole, ad una informativa scritta al proprio docente correlata di nome cognome e scuola dell'alunno seguito privatamente.*

Questa dichiarazione è obbligatoria per il fatto che anche in futuro nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Qualora siano iscritti a questo Liceo alunni che, in un recente passato, sono stati privatamente allievi di qualche docente della scuola, è opportuno segnalare il fatto al Dirigente prima dell'assegnazione dei docenti alle classi.

**I docenti che intendono esercitare la libera professione** devono chiedere l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Allo stesso modo, l'autorizzazione va richiesta per tenere corsi di formazione, corsi di aggiornamento, lezioni, seminari, ecc., sia presso pubbliche istituzioni (Università, scuole...), sia presso privati.

**I docenti che partecipano, in qualità di insegnanti o di accompagnatori o di responsabili, ad iniziative estive a pagamento rivolte a studenti (ad esempio, stage linguistici all'estero)**, devono evitare che fra i corsisti vi siano studenti della propria scuola, o perlomeno studenti delle proprie classi.

**Si ricorda infine** che – sia nel caso di lezioni private, sia nel caso di esercizio della libera professione, sia nel caso di partecipazione come docenti accompagnatori a iniziative estive – queste attività non devono andare a discapito degli impegni scolastici, compresi riunioni, consigli, esami, attività di recupero e sostegno (anche estive), scrutini.

**Non è compito di questa Dirigenza dare informazioni sul regime fiscale sotteso alle tipologie di cui sopra. Si ricorda tuttavia che ogni compenso, di qualsivoglia natura, compresi i compensi derivanti da lezioni private, deve essere denunciato al fisco, secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof.ssa CONCETTA SENESE

COD. FISC. 92052850606 - COD. MECC. FRPS070001

Via Fabrateria Vetus snc - Ceccano (FR) - tel. (0039) 0775604137 - (fax 0039) 0775/621021

[frps070001@pec.istruzione.it](mailto:frps070001@pec.istruzione.it)

[frps070001@istruzione.it](mailto:frps070001@istruzione.it)

<http://liceoceccano.com/>





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DISTRETTO N.54

**LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE DI CECCANO**

**Allegato comunicaz n. 252/DS prot. 970 del 19.02.14**

**Testo Unico della scuola (D. L.vo n. 297 / 1994).**

**Art. 508 – Incompatibilità**

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. **Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.**
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. **Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.**
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. **Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni** che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

**NOTE**

*In seguito al DPR 275/1999, al posto di "direttore didattico" o "preside", leggasi "Dirigente scolastico".*

*Si ricorda altresì che i Provveditorati agli Studi sono stati aboliti, e che il superiore gerarchico del Dirigente scolastico è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.*

*Si ricorda infine che il procedimento disciplinare previsto dal comma 14 dell'art. 508 sopra riportato va armonizzato con quanto previsto dal D. L.vo n. 165/2001, così come modificato dal D. L.vo n. 150 / 2009.*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**F.to Prof.ssa CONCETTA SENESE**

COD. FISC. 92052850606 - COD. MECC. FRPS070001

Via Fabrateria Vetus snc - Ceccano (FR) - tel. (0039) 0775604137 - (fax 0039) 0775/621021

[frps070001@pec.istruzione.it](mailto:frps070001@pec.istruzione.it)

[frps070001@istruzione.it](mailto:frps070001@istruzione.it)

<http://liceoceccano.com/>